

TI_GERICHTE 60.2024.321 vom 17. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2024.321

FR: TI_GERICHTE 60.2024.321 du 17 février 2025

IT: TI_GERICHTE 60.2024.321 del 17 febbraio 2025

Erwägungen

E. 1

. 1.1. Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un'altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1 lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato (secondo l'art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame inoltrato il 25/26.11.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 12.11.2024 (inc. MP _____) del procuratore pubblico con il quale ha respinto la sua richiesta di nomina di un difensore d'ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON,

E. 1.3

RE 1, imputata nel procedimento penale di cui all'incarto penale MP _____ e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d'ufficio, è legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio.

E. 1.4

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate . Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine . 2 . 2.1. Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l'imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l'art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.). 2.2. Secondo l'art. 130 CPP, che disciplina la difesa obbligatoria, l'imputato deve essere difeso, se (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l'espulsione; (c.) a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in

grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado oppure al tribunale di appello; (e.) si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP). La difesa obbligatoria impone l'assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d'ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell'imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 2.3. Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all'art. 130 CPP, l'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d'ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). Giusta l'art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d'ufficio s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.). Le due condizioni secondo l'art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). L'intervento del difensore d'ufficio può tuttavia essere giustificato anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure perché l'esito della procedura penale ha un'importanza particolare per l'imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in carcerazione o se rischia la revoca dell'autorizzazione ad esercitare la sua professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1. e rif.). I criteri stabiliti dall'art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741). Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale è necessaria se l'imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria, a seconda delle circostanze, quando l'imputato rischia una pena detentiva da poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono particolari difficoltà nell'accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche sollevate, che l'imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti). D'altra parte, quando il reato è manifestamente una bagatella, nel senso che se l'autore è passibile solo di

una multa o di una pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l'autore non abbia il diritto costituzionale ad una difesa d'ufficio (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti). Per determinare se il caso presenta difficoltà che l'imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve apprezzare l'insieme delle circostanze concrete. La necessità di un'assistenza legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull'effettiva capacità del richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e riferimenti). Secondo la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse caratteristiche dell'imputato, ma disponesse di denaro sufficiente, ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio, quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

E. 3

ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32).

E. 3.1

che rinvia, tra l'altro, alla DTF 125 IV 161 consid. 4a; decisioni TF 1B_379/2021 del 06.04.2022 consid. 2.2.; 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5. con ulteriori riferimenti). L'autorità adita non è tenuta a chiarire di propria iniziativa i fatti pertinenti né verificare d'ufficio tutte le informazioni addotte (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 6B_578/2020 dell'11.08.2021 consid. 3.3.; 2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.; ciascuna con riferimenti). Deve però comunicare al richiedente inesperto quali informazioni devono essere presentate per valutare la domanda (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; DTF 120 Ia 179 consid. 4a; decisione TF 2C_367/2020 del 07.10.2020 consid. 3.3.; ciascuna con riferimenti). In linea di principio, invece, non viene fissato un ulteriore termine per il richiedente rappresentato da un avvocato se non ha adempiuto all'obbligo di collaborazione, e la sua istanza tendente ad ottenere il beneficio del gratuito patrocinio può essere immediatamente respinta (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 5A_1012/2020 del 03.03.2021 consid. 3.2.3.; 5A_502/2017 del 15.08.2017 consid. 3.2.; 5A_327/2017 del 02.08.2017 consid. 4; ciascuna con riferimenti; cfr. anche la decisione TF 6B_578/2020 dell'11.08.2021 consid. 3.4. e contrario). Ciononostante, anche se il richiedente è assistito da un avvocato, l'autorità competente deve sempre chiedere chiarimenti e fissare un nuovo termine per la trasmissione di ulteriori documenti se il medesimo ha adempiuto all'obbligo di collaborazione ma (tuttavia) non è riuscito a dimostrare la sua indigenza in modo soddisfacente per l'autorità con la sua prima richiesta (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_502/2019 del 23.12.2019 consid. 2.; 1B_389/2015 del 07.01.2016 consid. 5.4.; cfr. anche 6B_578/2020 dell'11.08.2021 consid. 3.4.). 3. 3.1. Con decreto 12.11.2024 il procuratore pubblico ha respinto l'istanza dell'imputata intesa alla nomina di un difensore d'ufficio, avendo dapprima reputato che non si trattava di una difesa obbligatoria. Inoltre, con riferimento

all'applicazione dell'art. 132 CPP, la reclamante non avrebbe comprovato il suo stato d'indigenza (nonostante l'esplicita richiesta del suo predecessore). L'autodichiarazione allegata al suo verbale del 14.08.2024 costituirebbe una prova insufficiente. Ha altresì addotto che, per le fattispecie in esame, non sarebbe giustificata una sanzione penale superiore a quanto sancito dall'art. 132 cpv. 3 CPP. Dal procedimento penale di cui all'inc. MP _____ non sarebbero emerse particolari difficoltà a cui l'imputata non avrebbe potuto far fronte da sola senza l'assistenza di un legale.

E. 3.2

La reclamante, da parte sua, contesta questa conclusione, sostenendo, tra le altre cose, che il suo stato d'indigenza sarebbe stato riconosciuto dal precedente titolare dell'inchiesta con il suo scritto 28.08.2024, che l'attuale magistrato inquirente avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi emergenti dall'incarto (tra cui la risposta alla domanda n. 10 del suo verbale) e che avrebbe dovuto richiederle ulteriori informazioni in merito alla sua situazione finanziaria.

E. 4

ed., art. 132 CPP n. 11/12). Per stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità dell'imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7). 2.4. L'imputato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8). Determinante, per stabilire se l'imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva situazione patrimoniale al momento dell'introduzione della domanda inerente alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari, dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1., ciascuna con riferimenti; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23). Il concetto di necessità giusta l'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP non è uguale a quello del minimo vitale della legge di esecuzione e di fallimento. Lo stato di indigenza non si valuta infatti fondandosi schematicamente sul minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11), ma si devono considerare tutte le circostanze della fattispecie concreta (decisione TF 1B_245/2020 del 23.07.2020 consid. 3.5.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.), tenendo conto del fatto che l'interessato ha diritto che gli resti il cosiddetto “erweiterte zivilprozessuale Notbedarf”, cioè il minimo esistenziale aumentato del 25% (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23) con l'aggiunta degli oneri privati e pubblici (per es. spese di locazione, debiti di imposta scaduti, premi di cassa malati) [decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; DTF 124 I 1 consid. 2.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23]. Se, fatti i calcoli sul fabbisogno, risulta un'eccedenza, questa deve essere posta in relazione con i previsti oneri processuali e legali del procedimento penale (decisione TF 1B_383/2017 del 23.11.2017

consid. 2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24). L'interessato deve essere in grado di pagare con l'eccedenza detti oneri in un tempo prevedibile (un anno per i procedimenti penali semplici oppure due anni per i procedimenti penali più complessi) [decisione TF 1C_508/2020 del 26.08.2021 consid. 4.2.; DTF 141 III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 24]. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale spetta al richiedente esporre in modo esauriente la propria situazione reddituale e finanziaria attuale e dimostrare i propri obblighi finanziari (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid. 3.1.; DTF 135 I 221 consid. 5.1.). Se non adempie a questo obbligo, la richiesta deve essere respinta (decisione TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.

E. 4.1

Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è stata sentita come imputata dalla polizia in relazione alle discussioni con il marito avvenute dal 13.07.2024, a _____, per i reati di ingiuria e minaccia, senza l'assistenza di un difensore avendovi espressamente rinunciato. In merito alla sua situazione finanziaria ella ha spiegato quanto segue: “ Io ho lavorato fino all'inizio del 2022 finché sono andata in maternità. In quel periodo mi ero accordata con _____ di rimanere a casa a prendermi cura di _____ Nel frattempo ero rimasta incinta anche di _____ A me è sempre mancato tantissimo il mio lavoro e _____ lo sa, ma sono molto contenta di rimanere a casa a prendermi cura dei miei figli. Lui mi aveva detto di tornare a lavorare ad una percentuale più bassa, ma non è assolutamente fattibile. Io lavoravo a turni e anche a _____ capita di lavorare di notte. I miei genitori sono molto anziani e quelli di _____ non ci sono più, quindi è praticamente impossibile trovare una mamma diurna con orari così flessibili. Non abbiamo tale disponibilità economica. Detto questo appunto al momento lavora solo _____ come _____, quindi le nostre entrate variano tanto dall'annata dell' _____. Tipo l'anno scorso era andato benissimo, mentre quest'anno, a causa della meteo, è andata veramente male. La cosa che mi fa anche arrabbiare è che _____, insieme alle sorelle, hanno una casa di famiglia in montagna in Valle di _____, ma piuttosto di venderla per avere qualche soldo, lui preferisce tirare le cinghie a casa per lasciare la casa alle sorelle, cosicché possano andare in vacanza quando vogliono. Non è giusto. In più ho sempre aiutato _____ con _____: lo aiuto a _____, _____, _____, portare il _____ ai clienti privati con i bambini con me perché non sempre ho dove lasciarli, occuparmi della parte amministrativa, e tanto altro... ” (VI 14.08.2024, p. 3, risposta alla domanda n. 10, AI 13). Nella dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024 (allegata al suo verbale) RE 1, di professione _____, ha indicato di aver conseguito un bachelor alla SUPSI (con l'annotazione “ congedo non pagato ”). Ha dichiarato un reddito annuale (e non mensile) netto di circa CHF 50'000.00 (salario del coniuge); sarebbe in possesso di un'autovettura marca _____ (prima entrata in circolazione nel 2022, il cui valore d'acquisto non è stato precisato); le uscite mensili ammonterebbero a CHF 1'000.00 per interessi ipotecari e CHF 1'000.00 per costi della cassa malati; i debiti ipotecari ammonterebbero a CHF 690'000.00. Non avrebbe altri debiti. _____, da parte sua, con riferimento alla loro situazione finanziaria, ha espresso le seguenti considerazioni: “ Posso dire che stiamo bene, non siamo ricchi ma ci gestiamo bene. Quando è nato _____ ... ho deciso in comune accordo con _____ che io avrei continuato a lavorare in qualità di _____, portando avanti l'attività, mentre lei sarebbe rimasta a casa a prendersi cura del bambino in quanto era suo desiderio farlo. Sono sempre riuscito a gestire l'economia domestica e ad avere delle riserve in quanto le entrate variano a seconda delle annate ” (VI 13.08.2024, p.

2, risposta alla domanda n. 2, AI 13). Con scritto 23/26.08.2024 l'avv. PR 1 ha chiesto al procuratore pubblico Veronica Lipari (che in quel momento dirigeva il procedimento penale di cui all'inc. MP _____) di essere nominata difensore d'ufficio di RE 1 con l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. A comprova del suo stato di indigenza l'avv. PR 1 ha solamente richiamato la dichiarazione stato civile e patrimoniale 14.08.2024, compilata personalmente da RE 1, adducendo che ella " ... è in congedo maternità senza retribuzione " e citando nel contempo il Commentario ticinese del CPP [" La stessa è da considerare quindi priva dei mezzi necessari, e quindi indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e di sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia " (AI 12)]. È dunque manifesto che questa dichiarazione non poteva essere considerata dal pubblico ministero una prova sufficiente per sostanziare il preteso stato d'indigenza di RE 1, poiché palesemente incompleta e, perdipiù, priva di qualsivoglia documentazione. Con l'istanza il legale non ha nemmeno indicato per quale ragione s'imponeva, nel caso concreto, una difesa per tutelare gli interessi della sua assistita. Ad ogni modo, valutando la situazione finanziaria della reclamante (che in occasione del suo unico interrogatorio, tra le altre cose, ha dichiarato di aver acquistato l'immobile di _____) e prendendo in considerazione gli elementi che emergono dall'incarto, come preteso con il suo reclamo, non appare d'acchito che il nucleo familiare sia sprovvisto dei mezzi necessari ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, avendo il marito spiegato di aver ripreso l'attività di famiglia tramite la ditta _____ (iscritta a registro di commercio il 14.02.2000, di cui egli ne è il titolare e il gerente da diversi anni, cfr. estratto RC del Canton Ticino), con la gestione di " ... circa un migliaio di _____ " (VI 13.08.2024, p. 2, AI 13), e di avere delle riserve finanziarie.

E. 4.2

Per quanto concerne lo scritto 28.08.2024 del procuratore pubblico Veronica Lipari [con cui, richiamando l'istanza 23/26.08.2024, ha chiesto all'avv. PR 1 " ... di motivare la domanda confrontandosi con i singoli presupposti necessari per ritenere una difesa obbligatoria, essendo l'indigenza solo una tra le condizioni cumulative previste " (AI 14)], occorre anzitutto rilevare che dal medesimo non si evince che il magistrato inquirente abbia, di fatto, riconosciuto lo stato di indigenza di RE 1 (non essendosi espressa in merito). Sia come sia, l'avv. PR 1 – un avvocato accorto e di lunga esperienza – non poteva non sapere che, per ottenere la concessione della difesa d'ufficio con il beneficio del gratuito patrocinio, l'istanza deve essere motivata (dovendosi confrontare con tutti i requisiti cumulativi di cui all'art. 132 CPP e allegare la necessaria documentazione a comprova). A tal proposito si ricorda che, con riferimento alle persone fisiche indigenti (che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri procedurali e alle spese legali), l'Amministrazione cantonale ha creato e messo a disposizione degli utenti (tra cui gli avvocati) un modulo online per facilitare la richiesta (cfr. Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, scaricabile dal sito www.ti.ch). Nella compilazione del modulo, il richiedente deve indicare, tra l'altro, il reddito e la sostanza attuali, gli oneri ricorrenti e fornire ulteriori informazioni (tra cui eventuali risparmi, veicoli a motore). Inoltre egli è tenuto ad allegare la documentazione richiesta e far sottoscrivere il formulario all'autorità comunale per attestarne la conformità. A fronte di ciò, non è certo compito del pubblico ministero ricostruire la situazione finanziaria e personale di RE 1, che peraltro assistita da un legale avrebbe potuto e dovuto fornire le informazioni e la documentazione necessarie (con l'apposito formulario oppure estrapolandone i dati necessari) per corroborare il preteso

fatto di non avere a disposizione alcuna eccedenza e di non poter “ ... quindi assumersi i costi legali e procedurali senza intaccare il suo fabbisogno e quella dei suoi figli “ (doc. CRP 1, p. 4). Giova altresì rilevare che ai sensi della giurisprudenza dell’Alta Corte, il pubblico ministero avrebbe dovuto chiedere delucidazioni alla reclamante e fissare un ulteriore termine per completare la sua istanza ex art. 132 CPP, soltanto qualora la stessa, con l’assistenza di un legale, avesse inoltrato un’istanza motivata (corredata dalla documentazione a comprova) e il procuratore pubblico avesse reputato che le informazioni addotte non erano sufficienti per esprimersi in merito (cfr. consid. 2.4.). Nemmeno con il reclamo RE 1 ha indicato né documentato gli elementi imprescindibili per valutare la sua situazione finanziaria, avendo allegato copia della decisione di tassazione dell’anno 2023, e nulla più. Nel caso in disamina non si può dunque reputare che il procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis abbia violato il diritto di essere sentito della reclamante, accertato in maniera incompleta i fatti e abusato del suo potere di apprezzamento nell’emanazione del decreto 12.11.2024.

E. 4.3

D’altronde, anche se si volesse ammettere che la reclamante sia sprovvista nei mezzi necessari ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP la sua richiesta andrebbe comunque respinta. Si è detto che il 14.08.2024 RE 1 è stata interrogata, da un agente di polizia, in veste di imputata. All’inizio del suo interrogatorio, ella ha espressamente rinunciato alla presenza di un difensore, dichiarando che il suo stato psico-fisico le consentiva di sostenerlo. Dal verbale emerge che soltanto al termine della sua deposizione (della durata di quasi tre ore) e solo dopo che è stata informata che nei suoi confronti era stata disposta una visita medica all’_____, ella ha dichiarato di dover allattare il figlio minore, adducendo di non essere tranquilla poiché suo marito era a casa con i bambini, acconsentendo comunque alla visita. Si deve inoltre aggiungere che dal rapporto medico 14.08.2024 (AI 2) [e tantomeno dal rapporto d’intervento in urgenza della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM) 19.08.2024 (AI 7)] non si evince che gli agenti interroganti, su sua esplicita richiesta, le avrebbero vietato di allattare il proprio figlio rispettivamente che ella abbia avuto dolori al seno (in considerazione del tempo trascorso). Sia come sia, dal verbale risulta che RE 1, peraltro in possesso di una maturità liceale ticinese e di formazione _____, sia riuscita a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande (semplici e circoscritte) dell’agente interrogante. Ella ha altresì potuto esercitare compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere indubbiamente le capacità di esporre la propria situazione personale e familiare, il rapporto con il marito e pure la propria versione dei fatti, senza l’assistenza di un difensore. Va inoltre tenuto presente che la stessa sera il pubblico ministero in collaborazione con la polizia ha immediatamente attivato una rete di protezione non solo a tutela dei minori, ma anche a sostegno dei genitori [tra cui l’attivazione della Cellula socio-educativa d’urgenza per minorenni (CSUM), con un “ time-out in Torre d’Angolo ”, che ha suggerito l’intervento urgente dell’ARP per “ ... capire meglio la situazione e definire quali misure attivare a sostegno della loro genitorialità e a protezione dei minori ” (AI 7, p. 6); cfr. anche AI 1/AI 2/AI 4/AI 7]. Ciò smentisce invero il fatto che ella, “ dopo il 14 agosto 2024 ” non si sarebbe “ sentita ascoltata, né tutelata ” (doc. CRP 1, p. 5). Per quanto attiene poi al preteso fatto di essere stata “ ... prelevata da casa sua, senza comunicazione scritta (ex art. 9a LPol), sotto gli occhi dei suoi due bambini piccolissimi per poi essere trattenuta dalla polizia per ben 11 ore ” e anche sottoposta “ ... a un consulto medico psichiatrico senza una nomina peritale ufficiale in violazione degli artt. 182 e segg. CPP e senza aver prima preso

contatto con l’Autorità Regionale di Protezione, competente per la valutazione della capacità genitoriale ” (doc. CRP 1, p. 2/3) va soltanto rilevato che sono applicabili le disposizioni del CPP (in materia di fermo, procedura investigativa della polizia e interrogatorio), come indicato dal magistrato inquirente nelle sue osservazioni, mentre la valutazione medica alla quale ella è stata sottoposta è un provvedimento cautelativo a tutela dei minori (AI 1/AI 2/AI 7), e non è certo qualificabile come una perizia ai sensi degli art. 182 ss. CPP. Il procedimento penale di cui all’incanto MP _____ è peraltro composto da pochi atti istruttori, tra cui il rapporto di violenza domestica 15.08.2024 (AI 13), su cui il magistrato inquirente non si è però ancora espresso. Nemmeno allo stadio attuale della procedura è necessaria l’assistenza di un difensore a favore della reclamante: dallo stesso rapporto emerge come le fattispecie siano comprensibili, circoscritte e non particolarmente complesse, che non presentano difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. I reati ipotizzati a suo carico (ingiuria, minaccia e anche vie di fatto) non sono giuridicamente complessi. Ad oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da sola i suoi interessi e di seguire personalmente il procedimento penale di cui all’inc. MP _____ a suo carico, anche senza l’ausilio di un legale. Il caso in esame rientra piuttosto nei casi bagatellari giusta l’art. 132 cpv. 3 CPP (e contrario), come del resto confermato dallo stesso procuratore pubblico nel decreto impugnato. Il fatto che la reclamante sia una “ neomamma in congedo maternità ”, di formazione _____ (in possesso comunque di una formazione superiore), coinvolta emotivamente, la cui carriera lavorativa potrebbe essere messa a rischio, non sono comunque motivi sufficienti per concludere che ella non abbia le capacità di seguire personalmente il procedimento penale di cui all’inc. MP _____ come imputata e che non sia concretamente in grado di difendersi da sola. Si può inoltre reputare che ella abbia perfettamente compreso i fatti (delineati) che le sono stati imputati, senza necessitare la presenza di un legale, come emerge dal suo verbale d’interrogatorio di polizia. In queste circostanze, allo stadio attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di gestire autonomamente il procedimento penale (inc. MP _____), anche senza l’ausilio di un legale, non essendo impedita in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi. Per quanto riguarda la pretesa difficoltà di dover gestire altri due procedimenti penali (l’inc. MP _____ a carico del marito e l’inc. MP _____ a carico degli agenti di polizia che l’hanno sentita il 14.08.2024) si evidenzia come sia stata una scelta della stessa reclamante di sporgere denuncia/querela nei loro confronti per diversi reati (cfr. in fatto consid. k.). Questi procedimenti non sono stati ad ogni modo oggetto di decisione da parte del procuratore pubblico (cfr. decreto 12.11.2024). La questione non merita dunque ulteriori approfondimenti. Ne discende che il decreto impugnato deve essere confermato.

E. 4.4

Qualora nel prosieguo del procedimento RE 1 non dovesse essere più in grado da sola di far valere i suoi diritti come accusatrice privata, il procuratore pubblico potrà sempre, su sua richiesta scritta e motivata, designarle un difensore d’ufficio, se è sprovvista dei mezzi necessari e se una difesa s’impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b/cpv. 2/cpv. 3 CPP).

E. 5

Intimazione : Per la Corte dei reclami penali II

presidente

La cancelliera

E. 5.2

La tassa di giustizia e le spese, ridotte al minimo in considerazione della sua situazione personale, sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di RE 1 di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta. 3. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____ . 4. Rimedio di diritto : Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.